

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA "

Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 - fax. 0444/657385 COD. FISCALE 80017050248

E-mail: viic85900e@istruzione.it - Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it



Reg. contratti n. 9

CODICE UNIVOCO UFB5F2

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO TRIENNALE
DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO**

(ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

tra

Istituto Comprensivo Statale "G.Zanella" di Sandrigo (VI) Via A. Moro, 53 rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Adele Tropiano, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Polla (SA) il 08/04/1980 e domiciliata per la sua carica presso il suddetto Istituto, codice fiscale 80017050248

e

la società MEDICA WORK SRL con sede in Romano d'Ezzelino, via Dante Alighieri, 05 – codice fiscale e partita I.V.A. 04186660249 – Titolare e legale rappresentante sig.ra Franca Renata Marostica;

visti

- l'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997 n°449 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- l'art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/1999, n° 275;
- l'art.44 comma 4 del Decreto n°129 del 28/8/2018 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo- contabili;
- l'avviso pubblico dell' Istituto Comprensivo Statale "G. Ciscato" prot. n. 1239 pubblicato in data 11/03/2022 ;
- la graduatoria protocollo n. 1435 del 25/03/2022 pubblicata all'albo on line dell' Istituto Comprensivo Statale "G. Ciscato";
- la determina dell' Istituto Comprensivo Statale "G. Ciscato" prot. n. 1806 del 11/04/2022 con la quale viene individuata la Società Medica Work SRL soggetto contraente per la stipula del contratto di affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria;
- il CIG ZBF35F82F1;
- gli artt. 2229 e seguenti del codice Civile;

premesso

- Che l'istituzione scolastica ha necessità di designare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la figura del Medico Competente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del medesimo, e di affidare l'incarico ad un Medico Competente di provata esperienza;
- Che la spesa relativa al servizio di sorveglianza sanitaria troverà copertura nel programma annuale 2022 e successivi;
- Che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;

si conviene e si stipula



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA "

Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 - fax. 0444/657385 COD. FISCALE 80017050248

E-mail: viic85900e@istruzione.it - Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it




Il presente contratto di prestazione d'opera Intellettuale per incarico triennale di medico competente e prestazioni in materia di medicina del lavoro di cui le premesse costituiscono parte integrante ha validità dal **11 aprile 2022 e termine il 10 aprile 2025**.

Art. 1 – Individuazione

Il prestatore d'opera, dott. Tecchio Matteo, individuato dalla la Società Medica Work SRL quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente.

Art. 2 – Obblighi

1. Il dott. Tecchio Matteo, Medico Competente si impegna ad effettuare la sorveglianza sanitaria che si esplicherà attraverso le seguenti attività:
 - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
 - b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
 - d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (GDPR approvato con Regolamento UE 2016/679), e con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
 - g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA "

Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 - fax. 0444/657385 COD. FISCALE 80017050248

E-mail: viic85900e@istruzione.it - Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it



annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

In merito al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro il medico competente:

- a. dovrà collaborare con il datore di lavoro e con le Rls/Rlst per l'attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- b. dovrà supportare il datore di lavoro nella gestione del rischio;
- c. sarà coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni attuate dall'Istituto;
- d. dovrà informare adeguatamente il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali;
- e. dovrà garantire la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 privilegiando le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattie;
- f. dovrà segnalare al Datore di Lavoro le situazioni di particolare fragilità riferibili a patologie attuali o pregresse dei lavoratori e dovrà individuare la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto a rischio;
- g. dovrà svolgere ogni altro compito che le prossime disposizioni regionali e nazionali indicheranno.

Il medico del lavoro dovrà coordinarsi con questa istituzione scolastica per ammortizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle esigenze emerse.

2. Il Medico competente collaborerà inoltre con il datore di lavoro, ovvero con il RSPP per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema della sicurezza;
3. L' Istituto Comprensivo "G. Zanella" nella persona del Dirigente Scolastico e delle persone da lui delegate provvederà a:
 - informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione della Direzione, ai processi tecnologici e ai rischi connessi alle attività lavorative, attraverso la tempestiva comunicazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - fornire al Medico Competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con tempestività;
 - assistere, direttamente o tramite il RSPP, il Medico Competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
 - custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
 - organizzare la riunione periodica concordandola con il Medico Competente;
 - informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti per tutto il periodo del suo incarico;
 - informare il Medico Competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza e portare a conoscenza il verbale di ispezione.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA "

Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 - fax. 0444/657385 COD. FISCALE 80017050248

E-mail: viic85900e@istruzione.it - Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it



4. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Medico Competente. L'Istituto comprensivo "G. Zanella", nel rispetto del D.Lgs. 81/08, consentirà al Medico Competente di avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, di specialisti collaboratori esterni, con modalità da definire con il Dirigente Scolastico;
5. Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza in relazione alle informazioni ricevute inerenti al suo incarico;
6. Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art.3 – Compenso

L'Istituto Comprensivo "G. Zanella", corrisponderà alla Società Medica Work SRL, a fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte dal Medico Competente elencate nell'offerta, i compensi di seguito indicati:

- Incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alle riunioni periodiche e consulenze varie € 400,00
- Prima visita medica con giudizio di idoneità (costo cadauno) € 46,00
- Visite mediche periodiche con giudizio di idoneità da effettuare presso questo istituto (costo cadauno) € 46,00
- Visiotest per addetti ai video terminali (costo cadauno) € 15,00
- Spirometria (costo cadauno) € 11,00

Esso verrà corrisposto previa presentazione della fattura emessa secondo le normative in vigore.

Art.4 – Risoluzione anticipata

Le parti convengono di poter recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Art.5 – Trattamento dati personali

Si fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 modificato dal d.lgs. 101/2018, che i dati personali forniti dalla Società Medica Work SRL saranno oggetto del trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato a adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Art.6 – Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Vicenza e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Art.7 – Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Società MEDICA WORK SRL

Sig.ra Franca Renata Marostica

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Adele Tropiano